

PROTOCOLLO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE TECNICO –AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ' CONVENZIONATO CON L'AZIENDA OSPEDALIERA S.ORSOLA-MALPIGHI.

Premessa

1. Le parti si danno reciprocamente atto della valenza transitoria del presente protocollo integrativo, che vige fino all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 21.12.1999, n. 517.

2. Con la futura istituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria di cui all'art. 2 della citata normativa, potranno essere definite nuove forme di partecipazione che interessino anche le rappresentanze sindacali universitarie per la definizione di materie d'interesse comune. Nell'attuale fase transitoria, l'Azienda mantiene l'impegno di comunicare all'Università tutti gli accordi sindacali decentrati la cui applicazione sia di interesse o abbia effetti sulle posizioni del personale universitario.

3. Le parti convengono sull'opportunità di stabilire principi condivisi per la programmazione dell'acquisizione delle risorse umane destinate a funzioni comportanti lo svolgimento d'attività di carattere assistenziale.

4. Le parti convengono che i rapporti tra le due amministrazioni, nell'applicazione del presente accordo, siano improntati ad una leale cooperazione.

Art. 1

Campo d'Applicazione

1. Questo protocollo si applica a tutto il personale tecnico-amministrativo universitario assegnato a strutture universitarie alle quali afferiscono Unità Operative assistenziali dell'Azienda Ospedaliera S.Orsola – Malpighi ed inserito negli elenchi del personale convenzionato con l'Azienda. L'impiego di tale personale è stabilito, ove possibile e compatibilmente con le risorse di personale disponibile, in accordo tra il responsabile della Struttura universitaria e i responsabili delle strutture assistenziali, in modo da assicurare lo svolgimento integrato delle funzioni dei due Enti nel rispetto di quanto stabilito dall'art.2.2.

2. Il personale di cui al precedente comma mantiene il proprio stato giuridico e la propria posizione funzionale e disciplinare.

3. Per la parte assistenziale, il personale di cui al comma 1 assume i diritti ed i doveri previsti per il personale del comparto Sanità di corrispondente qualifica, fermi gli obblighi derivanti dal proprio stato giuridico. In caso d'accertata violazione da parte del personale universitario dei doveri assistenziali, l'Azienda contesta i fatti all'Università che, in esecuzione dei propri obblighi convenzionali, decide l'adozione dei provvedimenti conseguenti i quali, ove adottati dagli organi competenti, sono tempestivamente comunicati all'Azienda. Nei casi in cui le violazioni di cui sopra determinino un pregiudizio grave e perdurante all'attività assistenziale o al suo regolare svolgimento, l'Università, su motivata richiesta dell'Azienda, adotta nei confronti dell'interessato i provvedimenti idonei ad assicurare la cessazione del pregiudizio, entro quindici giorni dalla comunicazione di tali violazioni. Qualora l'Università non abbia assunto gli idonei provvedimenti entro tale termine, l'Azienda, previa sospensione, può avviare il procedimento per recesso dal rapporto con l'Università, con riferimento all'attività assistenziale svolta dall'interessato, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 4, previo parere di un comitato costituito da tre garanti nominati d'intesa tra Rettore e Direttore Generale per un triennio.

Art. 2

Pari opportunità

1. Al personale di cui all'art. 1 sono garantite le stesse opportunità professionali del corrispondente personale ospedaliero, fatte salve le disposizioni specifiche di stato giuridico previste dagli ordinamenti rispettivi. Nelle more di quanto previsto dal comma 2 della premessa, l'azienda si impegna ad informare l'Amministrazione universitaria di tutti gli accordi sindacali decentrati che abbiano effetto o siano comunque di interesse per il personale convenzionato, affinché questa provveda a trasmetterli alle OO.SS. universitarie interessate.

2. Il personale di cui all'art. 1 è tenuto a prestare la propria attività in relazione alla qualifica rivestita ed equiparazione riconosciuta, garantendo lo stesso impegno e livello prestazionale del corrispondente personale ospedaliero, sulla base di piani di lavoro concordati nel rispetto dei protocolli e degli accordi attuativi Università – Azienda.

Art. 3

Equiparazioni

1. In attesa della definizione della tabella nazionale di cui all'art.51 del vigente C.C.N.L. del comparto dell'Università, le corrispondenze di qualifica tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università e quello ospedaliero sono stabilite secondo il criterio delle pari o equiparabili funzioni, mansioni e anzianità ai sensi delle norme che regolano la materia (art.31 D.P.R. 20.12.79 n. 761) così come definite dai rispettivi contratti di lavoro e atti normativi di riferimento riferibili allo stesso periodo di vigenza, fermo restando il possesso di specifici requisiti indispensabili per l'esercizio di talune professioni ospedaliere, con particolare riferimento ai ruoli sanitari. Le equiparazioni delle unità di personale che rivestono profili universitari che non trovano corrispondenza in quelli ospedalieri devono essere disposte secondo criteri idonei ad evitare incongruenze rispetto al quadro normativo generale.

2. Al personale universitario indicato negli elenchi allegati dell'accordo tra Azienda Ospedaliera S. Orsola Malpighi e Università degli Studi di Bologna del 28.5.1999, attuativo del protocollo d'intesa Regione-Università, è corrisposta un'indennità nella misura occorrente per l'equiparazione del trattamento economico complessivo a quella del personale ospedaliero corrispondente secondo il criterio di cui al precedente comma. Sarà corrisposto compenso per lavoro straordinario effettuato per pronta disponibilità e per le altre indennità previste dai C.C.N.L. del comparto Sanità e dai contratti collettivi decentrati per particolari condizioni di lavoro. Il medesimo personale, anche al fine d'eventuali specifici riconoscimenti economici previsti dal C.C.N.L. del comparto Sanità, sarà sottoposto alla valutazione permanente delle prestazioni secondo gli stessi criteri e modalità applicate per il personale ospedaliero.

3. Le somme necessarie per la corresponsione dell'indennità di cui al precedente comma sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

4. Per il personale universitario che sarà inserito nell'attività assistenziale dopo la stipula del presente protocollo, sia in sostituzione d'altro cessato sia ad integrazione di quello già previsto nelle tabelle di cui all'allegato n. 4 dell'Accordo attuativo o che modificasse l'inquadramento, sarà individuata - con il provvedimento che dispone l'inserimento in convenzione, fermo restando quanto previsto dall'art.4 punto 5 del presente accordo - la specifica attività cui sarà adibito e dallo stesso assicurata, nel rispetto delle norme del proprio stato giuridico universitario.

5. Concordate e stabilite le qualifiche d'equiparazione al personale ospedaliero, delle stesse dovrà essere data comunicazione da parte dell'Università al personale stesso che potrà esercitare il diritto di rimostranza. La rimostranza sarà presa in esame dalle due amministrazioni.

Art. 4

Sostituzioni, integrazioni, esclusioni di personale, nonché modificazioni di status

1. Il personale di cui all'art. 1 del presente protocollo integrativo è nominativamente indicato in appositi elenchi allegati agli accordi attuativi indicanti anche le qualifiche d'equiparazione.

2. Detti elenchi sono suscettibili d'aggiornamento automatico, previa comunicazione all'Azienda nel caso di nomine sostitutive da parte dell'Università, nel rispetto dei vincoli esistenti per il Servizio Sanitario Nazionale.

3. Del pari si procede ad aggiornamento automatico nel caso di modificazione dell'inquadramento del personale universitario già inserito negli elenchi citati, fatto salvo il possesso degli specifici requisiti indispensabili per l'esercizio di talune professioni ospedaliere, e, nei soli casi di mobilità verticale o di passaggio ad altra area funzionale, fatta salva la necessità delle strutture universitarie ed assistenziali d'afferenza di avvalersi della professionalità scaturita dal nuovo inquadramento, attestata dai responsabili delle strutture. Nel caso in cui non vi sia, nelle strutture di appartenenza, la necessità di avvalersi della professionalità scaturita dal nuovo inquadramento, l'Azienda e l'Università si faranno carico di inserire, nel rispetto di quanto previsto dall'art.2.2, il personale oggetto di nuovo inquadramento in un'altra struttura convenzionata dove afferisce personale universitario, ferma la previsione di cui all'art.1.1 ultimo periodo.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'inserimento e l'esclusione di personale nelle strutture di cui all'art. 1, comma 1 e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2 devono essere concordate tra Azienda e Università.

5. L'aggiornamento degli elenchi a seguito dell'applicazione dei punti 2 e 3 ed i relativi effetti economici avranno decorrenza entro 15 giorni dal ricevimento da parte dell'Azienda delle relative comunicazioni dell'Università.

Art. 5

Orario di servizio

1. L'orario di servizio del personale universitario di cui all'art. 1 - onnicomprensivo delle attività strumentali alla didattica, alla ricerca ed all'assistenza – è quello fissato nel C.C.N.L. del comparto università.

2. Il debito orario onnicomprensivo dello stesso personale sarà rilevato mediante il sistema utilizzato dall'Azienda per consentire una gestione informatizzata delle presenze.

Art. 6

Ferie, permessi e aspettative

1. Per tutto ciò che concerne le ferie, i permessi e le aspettative si applica quanto dispone in materia il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Università, nonché il contratto

decentrato. L'applicazione d'istituti non previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Sanità che comporta la sospensione dell'attività assistenziale determina la sospensione del trattamento integrativo correlato.

Art. 7

Aggiornamento

1. Al personale universitario è riservato il medesimo trattamento dei dipendenti dell'Azienda, in merito alle iniziative d'aggiornamento obbligatorio e facoltativo da questa promosse. Per la partecipazione a tali iniziative, l'Azienda contribuirà alle spese sostenute dal dipendente universitario interessato per il 50%, l'Università per il 50%.

Art. 8

Diritto di sciopero

1. Nel caso di scioperi riguardanti le categorie professionali cui appartiene il personale convenzionato, l'Università è tenuta ad informare tempestivamente l'Azienda Ospedaliera. Tale informazione è indispensabile affinché la stessa Azienda possa attivare, con sufficiente preavviso e, nel pieno rispetto dei principi dettati dalla legge 146/90 e successive modificazioni, misure organizzative idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività nelle unità operative cui afferisce il personale convenzionato interessato ad aderire allo sciopero.

Art. 9

Norme transitorie

1. Nelle more della piena applicazione dell'art.3, le parti convengono di attribuire efficacia provvisoria alle equiparazioni indicate nell'allegato 4 all'accordo attuativo sottoscritto il 28 maggio 1999, integrato con il personale successivamente inserito in convenzione. Gli effetti economici conseguenti hanno le decorrenze previste dai rispettivi contratti di comparto. Le indennità già corrisposte nei periodi di riferimento sono da considerare anticipazioni in relazione alle funzioni svolte, fatti salvi eventuali conguagli attivi e passivi.

2. Si conviene inoltre, di integrare gli elenchi di cui sopra, secondo i criteri di cui all'art. 3 e con effetto dal 15° giorno dalla firma del presente protocollo, con il personale del quale è stata fatta richiesta formale, da parte dell'Ateneo, di inserimento in convenzione.

3. Si conviene che i segretari amministrativi di Dipartimento universitario operanti nel comparto sanitario siano inseriti negli elenchi di cui in precedenza, con la corrispondenza determinata secondo i principi e i criteri di cui all'art. 3, nell'intesa del loro impiego nel processo d'attivazione dei dipartimenti ad attività integrata. L'inserimento è efficace dalla data di entrata in vigore dell'Accordo attuativo tra Azienda Ospedaliera ed Università degli Studi di Bologna (21.7.1999).

4. Le parti convengono di rivedere, con effetti decorrenti dal 21.7.1999 (data d'efficacia dell'accordo attuativo tra Azienda Ospedaliera ed Università degli Studi di Bologna) le equiparazioni del personale non in aderenza a quanto previsto dall'art.3 e che si individuano nel prospetto di cui al seguito. In applicazione di tale revisione sarà determinata l'equiparazione al corrispondente livello del personale del Ssn, con riserva di accertare la sussistenza delle condizioni lavorative per tale livello e, in caso di accertamento negativo, di stabilire una diversa sistemazione in strutture dove sussiste la possibilità di svolgere la funzione corrispondente all'equiparazione

disposta. L'eventuale rideterminazione delle suddette equiparazioni non darà luogo al riconoscimento automatico di altre indennità correlate a posizioni organizzative; tali indennità saranno eventualmente corrisposte con uno specifico provvedimento dell'Azienda in presenza di condizioni analoghe a quelle che ne determinano l'erogazione nei confronti del personale ospedaliero.

<u>PROFILO UNIVERSITARIO</u>	<u>ATTUALE EQUIPARAZIONE</u>	<u>EQUIPARAZIONE DA DISPORRE</u>
<u>Funzionario Tecnico</u>	<u>Op. Prof. Coord.</u>	<u>Operatore Professionale Dirigente VIII</u>
<u>Funzionario Tecnico</u>	<u>Operatore tecnico</u>	<u>Operatore Professionale Dirigente VIII</u>
<u>Funzionario Amm.vo</u>	<u>Collaboratore Amm.vo</u>	<u>Collab.Coord. Amm.vo VIII</u>
<u>Collaboratore Tecnico</u>	<u>Op. Prof. Coll. Tecn..</u>	<u>Operatore Professionale Coord. VII</u>
<u>Assistente Tecnico</u>	<u>Operatore Tecnico</u>	<u>Assistente Tecnico VI</u>
<u>Assistente Tecnico</u>	<u>Commesso</u>	<u>Assistente Tecnico VI</u>
<u>Assistente Tecnico</u>	<u>Op.Tecn.Coord. di Farm.</u>	<u>Assistente Tecnico VI</u>
<u>Operatore Tecnico</u>	<u>Operatore Tecnico</u>	<u>Operatore Tecnico coordinatore V</u>
<u>Agente Servizi Ausiliari</u>	<u>Commesso</u>	<u>Operatore Tecnico IV</u>

5. Le somme necessarie per la corresponsione delle indennità scaturenti dall'applicazione dei commi precedenti sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 10

Norme finali

1. Le parti s'impegnano a definire appositi accordi in materia di gestione del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, in relazione alle rispettive norme di riferimento.
2. Le parti convengono sull'opportunità di procedere al monitoraggio della fase applicativa del presente protocollo ed assegnano tale incarico alla Commissione Paritetica di cui all'art.14, 1° comma, dell'Accordo attuativo per le attività assistenziali vigente tra Università ed Azienda Ospedaliera, eventualmente integrata nell'occasione da altri componenti.

22.07.2002

Il Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliera di Bologna
Policlinico S.Orsola – Malpighi
(Dott. Paolo Cacciari)

Il Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi
di Bologna
(Prof. Pier Ugo Calzolari)